



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 1.10.1997
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 12.5.1998 e n. 93
del 30.12.1998*

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Disciplina delle procedure.

Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3

Sistemi di contrattazione.

Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione e delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai casi concreti.

La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta Comunale.

Il ricorso alla trattativa privata, per fornitura ed appalto di lavori, è ammesso fino al limite monetario stabilito dalla normativa europea vigente.

La trattativa privata è preceduta da gara ufficiosa quando l'importo presunto dei lavori o della fornitura superi la soglia di due milioni di lire.

La gara ufficiosa di cui al precedente comma viene esperita con le seguenti modalità, in relazione all'importo presunto dei lavori o delle forniture:

- oltre lire due milioni e fino a lire dieci milioni, fra almeno tre ditte avvisate anche mediante messaggio telefax;
- oltre lire dieci milioni e fino al limite di cui al precedente comma 3, fra almeno cinque ditte, avvisate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, in casi motivati di particolare urgenza, anche tramite fax, seguito comunque da lettera, con l'obbligo di presentazione delle offerte in busta chiusa e sigillata.

Art. 4

Stipulazione dei contratti a trattativa privata.

Il ricorso alla trattativa privata è consentito:

- 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte

o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del Comune;

5) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, appalti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura della licitazione privata.

Art. 5 Cauzioni.

La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D 23 maggio 1924, n.827.

I contratti di importo inferiore a L. 30.000.000.= (trentamiloni) e i contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore, non sono soggetti a cauzione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'esonero dal versamento della cauzione per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale.

In tale caso l'appaltatore dovrà praticare una riduzione del prezzo di vendita o dell'appalto nella misura dello 0,5%.

Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella Tesoreria Comunale.

Per le cauzioni costituite mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, il titolo originale dovrà essere custodito dal Dirigente del settore che ha curato l'appalto.

CAPO II STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 Stipulazione dei contratti.

La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assunta dalla Giunta Comunale con la quale, oltre alle indicazioni di cui al comma 1 del detto articolo:

a) dovrà essere approvato lo schema di contratto;

b) dovranno essere indicate le generalità e qualifica del Dirigente incaricato della stipulazione.

Il Dirigente incaricato della stipula di un contratto che ritenesse gli elementi incompleti o irregolari dovrà prontamente riferirne con relazione scritta al Sindaco per le ulteriori determinazioni.

Art. 8
Rogitazione dei contratti.

Il Segretario Comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare i contratti potranno essere rogati da chi legittimamente lo sostituisce.

Può essere richiesta la rogitazione ad un notaio quando si tratti di diritti reali.

Art. 9
Contratti per le concessioni cimiteriali.

Le concessioni di loculi ed aree potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta Comunale.

Con la deliberazione di approvazione dello schema di contratto dovrà essere indicato anche il Dirigente autorizzato alla stipulazione, che provvederà a stipulare tutte le singole concessioni fino a modifica dello schema di concessione od a revoca dell'autorizzazione alla stipulazione.

CAPO III
ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI

Art. 10
Adempimenti della Giunta Comunale.

Spetta alla Giunta Comunale:

a) determinare il numero e l'elenco delle imprese da invitare alla gara di appalto, oltre a coloro che chiedono di essere invitati all'appalto;

b) escludere, eventualmente dall'invito, su proposta del Dirigente, ogni concorrente:

1) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;

2) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

3) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

4) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

5) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

c) aggiudicare definitivamente i contratti provvedendo, all'occorrenza, alle eventuali operazioni correttive del verbale di aggiudicazione.

Art. 11
Adempimenti dei Dirigenti.

Spetta ai Dirigenti attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti nel rispetto delle direttive degli

organi elettivi di governo del Comune.

Spettano, inoltre, ai Dirigenti, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari amministrativi.

Spetta, in particolare, ai Dirigenti:

- a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
- b) approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara, le lettere d'invito alle gare, e l'individuazione dei quotidiani;
- c) compilare la scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali previsti dalla legge;
- d) determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione;
- e) presiedere le gare di appalto e designare il dipendente verbalizzante le gare stesse;
- f) stipulare i contratti;
- g) curare i rapporti con l'appaltatore ed il direttore dei lavori.

CAPO IV

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 12

Norme applicabili.

Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo comune trovano applicazione nell'ordine:

- a) il presente regolamento;
- b) il capitolato speciale d'appalto;

Troveranno inoltre applicazione, in quanto applicabili:

- a) le norme contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 luglio, n. 1063 e successive modificazioni ed aggiunte;
- b) le norme generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche, le direttive della comunità economica europea, nonché le disposizioni di cui alla legge 26.04.1989, n. 155 in materia di offerte anomale.

Art. 13

Speciali contenuti dei bandi di gara.

Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

I bandi di gara dovranno, inoltre precisare:

- a) che in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
- b) che la gara sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta valida.

CAPO V

APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI - INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 14

Incarichi professionali esterni.

Gli incarichi professionali dovranno essere conferiti, di norma, con apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati:

- a) la esatta descrizione dell'incarico conferito;
- b) i tempi di consegna e relative clausole penali e/o risolutive in caso di ritardo;
- c) il modo di determinazione del compenso da corrispondere;

CAPO VI
CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

Art. 15

Procedura per l'alienazione del materiale fuori uso.

Per l'alienazione di materiali fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:

1) Il Dirigente con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il mezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:

- a) i motivi della proposta;
- b) il prezzo che ritiene realizzabile;

2) La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo di licitazione privata, ovvero nel caso in cui il valore stimato dei beni sia inferiore a lire cinquemilioni, si potrà procedere mediante trattativa privata.

3) La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale a firma del Dirigente e dell'Economo Comunale.

Art. 16

Distruzione del materiale fuori uso.

Alle operazioni di distruzione dovranno presenziare il Dirigente e l'Economo Comunale, e dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 17

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunale.

.....